

STATUTO DELLA FONDAZIONE “POLO UNIVERSITARIO METIS”

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del codice civile, la Fondazione “Polo Universitario Metis”.
2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione “Polo Universitario Metis”, di seguito denominata “Fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione si qualifica come “Organismo di Ricerca” di cui al Regolamento EU 651/2014.
4. La Fondazione ha sede legale nel comune di Milano (MI) in Via Vittor Pisani 8; il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità ed attività di interesse generale

1. La Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), g), h) e m) del D. Lgs. 117/2017. In particolare la Fondazione:
 - a) organizza e sviluppa attività didattica universitaria e post-universitaria, consistente in percorsi di laurea triennale, percorsi di laurea magistrale, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione, corsi di laurea “Double Degree” con università partner all’interno dello Spazio Europeo di Istruzione Superiore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, declinati nei settori scientifico-disciplinari di cui al Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000 e ss.mm.ii.;
 - b) istituisce, in ambito industria 4.0, cicli di dottorato innovativo con caratterizzazione industriale e cicli di dottorato comunale, in esito alle procedure disciplinate dall’articolo 19 della Legge 240/2010, del Decreto Ministeriale 45/2013, del Decreto Direttoriale 1540 del 29 luglio 2016, del Decreto Direttoriale 13 settembre 2019, n. 1747 ed in osservanza delle linee guida in tema di accreditamento di cicli di dottorato di cui alla Nota Ministeriale 436/2014 ed alla Nota Ministeriale 116677/2017;
 - c) coordina una rivista scientifica in tema di innovazione digitale e transizione ecologica, *peer-reviewed*, in osservanza decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante "Regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari", in ossequio al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120 contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari”, oggetto di valutazione ANVUR;
 - d) svolge, nell’ambito delle tecnologie abilitanti l’industria 4.0, attività di ricerca e sviluppo in osservanza dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015);

- e) svolge attività di innovazione tecnologica, nelle tematiche relative all'innovazione digitale, con riferimento alla tecnologia *cloud*, *machine learning*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *DLT (distributed ledger technology)*;
 - f) svolge attività di innovazione tecnologica, nelle tematiche relative alla transizione ecologica, secondo i principi ed i contenuti declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020, in osservanza dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018);
 - g) valorizza le attività di ricerca scientifica mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni ed alla collaborazione fra i soggetti che aderiscono alla Fondazione;
 - h) promuove e sviluppa l'internazionalizzazione della ricerca e dell'attività di formazione della Fondazione tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione ad iniziative congiunte con altre Università, Centro di Ricerca, Parchi Scientifici Tecnologici, Pubbliche Amministrazione, Imprese ed Organismi Internazionali;
 - i) gestisce attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca scientifica, nonché l'espletamento di servizi funzionali alle stesse;
 - j) promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;
 - k) promuove la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni, o fondazione che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia ed all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture.
2. Le attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 lettera d), sono declinate in:
- a) ricerca fondamentale, ovvero lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
 - b) ricerca industriale, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
 - c) sviluppo sperimentale, ovvero l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

- d) la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi;
3. L'attività di innovazione tecnologica di cui al comma 1 lettera e), laddove concernente obiettivi di innovazione digitale persegue uno o più dei seguenti scopi:
- a) introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
 - b) l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
 - c) l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
 - d) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
 - e) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
 - f) l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
 - g) l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
4. L'attività di innovazione tecnologica di cui al comma 1 lettera f), laddove concernente obiettivi di transizione ecologica persegue uno o più dei seguenti scopi:
- a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);

- b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
 - c) l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
 - d) l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
 - e) l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
 - f) l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni.
5. L'attività di cooperazione nazionale ed internazionale di cui al comma 1 lettera g), h) e k) si sostanzia in particolare in:
- a) progettazione e partecipazione ad iniziative PON/POR 2021-2027, di cui alla Comunicazione 321 della Commissione Europea del 2 maggio 2018, relativi ai seguenti obiettivi:
 - "Europa Intelligente" ovvero accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza con il maggiore potenziale di crescita e promuovere gli scambi di conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese, specialmente le piccole e medie imprese innovative, in particolare attraverso partenariati collaborativi e formazioni;
 - "Europa Verde" ovvero sostenere le piccole e medie imprese nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di economia circolare e di soluzioni in materia di economia verde e alle prassi e agli standard più avanzati e promuovere tecnologie come lo stoccaggio di energia per integrare più energia rinnovabile nel sistema e aumentare la flessibilità e l'ammodernamento della rete, anche accrescendo l'integrazione settoriale in ambito energetico;
 - b) progettazione e partecipazione ad iniziative rientranti nel programma "Erasmus Plus" 2021-2027, con riferimento in particolare ai seguenti obiettivi:
 - "Key Action 1" ovvero opportunità per alunni, studenti, tirocinanti e giovani, nonché per professori, insegnanti, formatori, animatori socioeducativi, allenatori sportivi, personale di istituti d'istruzione e organizzazioni della società civile di intraprendere un'esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro paese;
 - "Key Action 2" con specifico riferimento alle c.d. "università europee", ovvero la creazione di reti di istituti di istruzione superiore caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto, che incrementeranno il livello di ambizione della cooperazione transfrontaliera tramite la messa a punto di strategie comuni a lungo termine, basate su una visione comune e valori condivisi e volte a raggiungere l'eccellenza nell'istruzione e nella ricerca e innovazione;

- “Key Action 3” ovvero azioni volte a raccogliere dati e conoscenze riguardo a sistemi e politiche nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a livello nazionale ed europeo, al fine di agevolare l'elaborazione di politiche ragionate. La raccolta e l'analisi dei dati saranno effettuate attraverso indagini e studi a livello europeo o internazionale, così come tramite il ricorso a competenze tematiche e specifiche per paese. Si colloca in tale azione anche la collaborazione con organizzazioni internazionali dotate di competenze e capacità analitiche ampiamente riconosciute (come l'OCSE e il Consiglio d'Europa) per rafforzare l'impatto e il valore aggiunto delle politiche nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
- c) progettazione e partecipazione ad iniziative rientranti nel programma “Jean Monnet”, con riferimento ad i seguenti obiettivi:
- “Moduli Jean Monnet” ovvero programmi di insegnamento di breve durata in una o più discipline degli studi dell'Unione europea;
 - “Cattedre Jean Monnet”, ovvero incarichi di insegnamento di maggiore durata con una specializzazione in studi dell'Unione europea per singoli professori universitari;
 - “Centri di Eccellenza Jean Monnet”, ovvero punti focali che raccolgono le conoscenze di esperti di alto livello in varie discipline di studi europei, oltre a sviluppare attività transnazionali e collegamenti strutturali con istituzioni accademiche in altri paesi;
- d) progettazione e partecipazione ad iniziative rientranti nel programma “COSME”, con riferimento ad i seguenti obiettivi:
- sostenere la creazione di industrie competitive con potenzialità di mercato aiutando le PMI ad adottare nuovi modelli imprenditoriali e ad integrarli in nuove catene del valore. Il programma va ad integrare le azioni che gli Stati membri conducono in ambiti ad alto potenziale di crescita come ad esempio nel settore del turismo;
 - promuovere lo sviluppo di cluster di livello mondiale nell'Unione europea incoraggiando l'eccellenza dei cluster e la loro internazionalizzazione con una particolare attenzione per la cooperazione trans-settoriale e in particolare quella a sostegno delle industrie emergenti. Il programma intende inoltre accelerare la digitalizzazione della comunità imprenditoriale e promuovere la competenza e la leadership digitale.
- e) progettazione e partecipazione ad iniziative rientranti nel programma “CERV”, con riferimento ad i seguenti obiettivi:
- salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione Europea;
 - Promuovere i diritti, la non discriminazione e l'uguaglianza, compresa la parità di genere, e promuovere l'integrazione della dimensione di genere e l'integrazione della non discriminazione, con particolare riguardo al mondo della didattica e della ricerca scientifica.

Articolo 3 - Attività Accessorie

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 - Patrimonio e Risorse

1. La dotazione iniziale consiste, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017), in bene immateriale dal valore complessivo di euro xxxxxx,xx, come illustrato in perizia giurata allegata.
2. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione.
3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs 117/2017)
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutarie;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Fondatori

1. Sono Fondatori, con le prerogative e facoltà successivamente illustrate, i seguenti soggetti:
 - Centro Ricerche e Studi dei Laghi Srl;
 - Istituto ad Ordinamento Universitario "Scuola Superiore Carolina Albasio";
 - Istituto ad Ordinamento Universitario "Scuola Europea Salvo D'Acquisto";
 - Q-aid Srl;
 - RSC Holding Srl;
2. Il ruolo di Fondatore è irrevocabile ed ha durata perpetua.
3. I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno trenta giorni.
4. Ogni Fondatore si impegna a versare, in favore della Fondazione, un contributo annuale pari a 6.000 euro per supportare il perseguimento delle attività istituzionali della medesima; il suddetto contributo potrà essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Sostenitori

1. Sono Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, con particolare riferimento alla formazione universitaria e post-universitaria, all'attività di ricerca e sviluppo ed alla creazione di partenariati relativi alla progettazione europea, nazionale e regionale. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove approvato.
3. I Sostenitori hanno la facoltà di proporre, all'Assemblea dei Fondatori, delle persone fisiche esperte nei rispettivi settori scientifico-disciplinari ai fini della composizione del Comitato Tecnico-Scientifico.
4. I Sostenitori potranno partecipare a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - Assemblea dei Fondatori
 - Consiglio di Amministrazione
 - Comitato Tecnico-Scientifico
 - Organo di Controllo
 - Organo di Revisione, da nominarsi in caso delle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs 117/2017
2. Le cariche sociali elettive hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Articolo 9 - Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori, costituita dalla totalità dei Fondatori, ha le seguenti competenze:
 - a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico-Scientifico, dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Organo di Revisione;

- b) approva il bilancio presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approva eventuali Regolamenti strumentali al funzionamento della Fondazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

3. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza qualificata di 4/5.

4. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 2/5 dei Fondatori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

2. Si applica l'articolo 2382 codice civile e gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma e sottopone tale documentazione all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello di membro del Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
3. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni; il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 - Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da un minimo di sette membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, e nomina al suo interno con maggioranza di voti il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, il cui mandato coincide con quello di membro del Comitato Tecnico-Scientifico.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
3. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
5. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha tra gli altri i seguenti compiti:
 - fornisce pareri tecnico-scientifici circa lo svolgimento delle attività di ricerca di base, di ricerca applicata, di sviluppo sperimentale e di prototipazione;
 - supporta la progettazione di attività nell'ambito Erasmus Plus, azione chiave 1, per il sostegno della mobilità internazionale di studenti, docenti, ricercatori e staff;
 - supporta la creazione di partenariati per la cooperazione e lo scambio di pratiche, compresi i partenariati di piccola scala intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma, di partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, le piattaforme dei centri di eccellenza professionale e le lauree magistrali congiunte (Joint Master's Degrees) di Erasmus Mundus e di i partenariati per l'innovazione, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;
 - supporta la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti, e il sostegno al processo di Bologna, nonché per promuovere il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione;
 - propone partenariati per i Programmi Operativi Nazionali (PON), Programmi Operativi Regionali (POR).

Articolo 13 - Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea dei Fondatori lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'Assemblea dei Fondatori entro quattro mesi, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS (ovvero il 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16 - Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 17 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Istituto ad Ordinamento Universitario "Scuola Europea Salvo D'Acquisto".

Articolo 19 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Articolo 20 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.